SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 24 agosto 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 agosto 1995, n. **351.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Grisolia . . . Pag. 8

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 11 agosto 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata triennale, con godimento 15 luglio 1995, terza e quarta tranche . . . . Pag. 9

DECRETO 11 agosto 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata quinquennale, con godimento 15 luglio 1995, terza e quarta tranche . . . . Pag. 11

DECRETO 11 agosto 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata decennale, con godimento 1° aprile 1995, quindicesima e sedicesima tranche . . Pag. 13

DECRETO 11 agosto 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° agosto 1995, terza e quarta tranche . . . . Pag. 15

Ministero dell'interno

DECRETO 31 luglio 1995.

Criteri e modalità relativi ai versamenti trimestrali al bilancio dello Stato delle quote dei diritti di segreteria di comuni e province, nonché documentazione riguardante la liquidazione, la riscossione ed il versamento dei medesimi diritti . . . . Pag. 16

Ministero delle finanze

DECRETO 3 agosto 1995.

Determinazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'UNIRE. Pag. 30

DECRETO 8 agosto 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari . . . . Pag. 30

DECRETO 8 agosto 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici del pubblico registro automobilistico. Pag. 31

DECRETO 8 agosto 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari . . . . Pag. 32

Ministro per la funzione pubblica

DECRETO 4 agosto 1995.

Modificazioni ai decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994, e 21 febbraio 1995, concernenti: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593» . . . Pag. 32

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1995, n. 351, recante: «Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza» . . . . Pag. 33

CIRCOLARI

Ministero dell'interno

CIRCOLARE 31 luglio 1995, n. 35/95 (prot. n. 17200.16116).

Nuove disposizioni concernenti il versamento da parte di comuni e province, dei diritti di segreteria di spettanza dello Stato. Pag. 40

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

CIRCOLARE 4 agosto 1995, n. D/869.

Utilizzazione sementi certificate ai fini dell'aiuto supplementare per il grano duro di produzione 1996, art. 12 regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio . . . . . Pag. 42

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sant'Antimo» e proposta del relativo disciplinare di produzione. . . Pag. 42

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Circeo» . . . . Pag. 45

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini . . . . Pag. 45

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Unione - Soc. coop. a r.l.», in Torino. Pag. 45

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa «Edilcoop - Società cooperativa a r.l.», in Crevalcore . . . . Pag. 45

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 23 agosto 1995 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 45

Università di Messina: Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 45

Università di Pavia: Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento . . . . Pag. 46

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali (modifica di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1995) . . . . Pag. 46

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali (modifica di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1995) . . . . Pag. 46

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 105

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo al finanziamento dei progetti ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 19 luglio 1991, n. 216, «Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose» integrata dalla legge 27 luglio 1994, n. 465. Piano di ripartizione 1994.

95A4896

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 3 agosto 1995, n. **351.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1994, n. 720, 25 febbraio 1995, n. 49, e 29 aprile 1995, n. 133.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1995, N. 251

All'articolo 1:

al comma 1, è aggiunto il seguente periodo: « Alle medesime società possono partecipare anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura »;

dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-*bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le norme che prescrivono la partecipazione maggioritaria dello Stato, degli enti pubblici, dell'IRI, delle regioni e degli enti locali nelle società di gestione aeroportuale. Dalla medesima data cessa ogni obbligo di destinazione degli utili delle società di gestione aeroportuale, previsto da disposizioni vigenti.

1-*ter*. Alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di gestione aeroportuale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

1-*quater*. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, sulla base di un programma di intervento presentato dalla società di gestione, corredato dal relativo piano economico-finanziario. La durata della concessione può superare i limiti temporali di cui all'articolo 694 del codice della navigazione, in relazione al piano degli investimenti presentato ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino ad un limite massimo di quaranta anni.

1-*quinquies*. L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è subordinato alla verifica da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione del rispetto, per il periodo di tre anni successivi all'affidamento in concessione della gestione, delle seguenti condizioni:

a) assunzione da parte della concessionaria del personale già dipendente dal precedente gestore;

b) applicazione da parte della concessionaria stessa del contratto collettivo nazionale di lavoro aeroportuale ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, del contratto collettivo per i servizi accessori, anche sulla base delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

1-*sexies*. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo condizioni e limiti delle autorizzazioni per la gestione dei suddetti servizi al fine di salvaguardare la sicurezza dell'attività aeroportuale, l'affidabilità economica delle gestioni, i livelli qualitativi delle prestazioni offerte agli utenti, e vigilando sul rispetto delle condizioni ivi determinate.

1-*septies*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1-*sexies* del presente articolo è subordinato alla verifica del mantenimento dei livelli di occupazione nell'aeroporto e della continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, il CIPE, sentite le competenti Commissioni parlamentari, approva il piano di investimenti negli aeroporti nazionali concernente esclusivamente i lavori finanziati anche parzialmente dallo Stato, aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991 »;

il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può concedere, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'anno 1995, contributi per assicurare l'equilibrio economico della gestione degli aeroporti, da individuare nel piano degli investimenti di cui al comma 2, con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale e turistico. A tal fine gli enti di gestione predispongono un programma per il conseguimento dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno successivo a quello di avvio della concessione dei contributi.

5-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provvede con le disponibilità del capitolo di entrata del bilancio statale previsto dall'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, sul quale sono versati i proventi di cui al successivo comma 5-*ter*, con esclusione quindi di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

5-*ter*. I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministero delle finanze – Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria, al netto degli apporti e degli investimenti effettuati dalle suddette società, nonché degli oneri per beni e servizi utilizzati gratuitamente da pubbliche amministrazioni, tenendo anche conto del traffico per passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali potranno essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle società che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrate del bilancio statale di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449 »;

al comma 6, secondo periodo, sono soppresse le parole: « e previo parere di conformità del CIPE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, »;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

« 6-*bis*. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Parlamento una relazione sullo stato degli aeroporti minori, corredata da proposte di finalizzazione e di integrazione con gli aeroporti maggiori, nonché di salvaguardia dei livelli occupazionali.

6-*ter*. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento da parte degli enti e società di gestione di interi complessi aeroportuali, dell'imposta erariale istituita dall'articolo 10 del decreto-

legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, anche in deroga alla normativa vigente in materia di contabilità di Stato.

6-*quater*. La tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, è aggiornata a far data dal 31 dicembre 1995, con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione ».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con apposito decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in società per azioni. La difesa e la rappresentanza della società davanti a qualsiasi giurisdizione, così come la relativa consulenza legale saranno assicurate dall'ufficio legale dell'azienda, salvo diverso avviso del consiglio d'amministrazione che può deliberare di avvalersi del patrocinio esterno. Lo schema del suddetto decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In attesa di procedere alla suddetta trasformazione, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° luglio 1994 e 5 settembre 1994, pubblicati, sotto forma di comunicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 165 del 16 luglio 1994 e n. 219 del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore straordinario che si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di due assistenti di massima e comprovata qualificazione professionale nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con un decreto in cui vengono altresì fissati le relative attribuzioni ed i compensi, incluse le indennità accessorie e, per la trasformazione in società per azioni, di appropriate consulenze esterne »;

il comma 3 è soppresso;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. Nell'ambito della trasformazione dell'Azienda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dovrà procedere alla riorganizzazione e alla ricollocazione della scuola nazionale per l'assistenza al volo, individuando una adeguata area aeroportuale, fornita di appositi supporti strutturali ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « tra Roma e Belgrado » *sono sostituite dalle seguenti:* « tra i due Paesi »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio di stazioni radiotelefoniche o radiotelegrafiche su aeromobili civili deve essere indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, unitamente alla certificazione attestante l'immatricolazione dell'aeromobile, rilasciata dal Registro aeronautico italiano ed alla descrizione tecnica dell'impianto. Gli apparati facenti parte delle stazioni da installare devono essere preventivamente omologati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il rilascio della licenza di esercizio è subordinato all'esito favorevole della visita di collaudo della stazione, una volta installata a bordo, da parte del Registro aeronautico italiano. Le spese per omologazione e collaudo sono a carico di chi le richiede. La licenza ha validità di cinque anni e può essere rinnovata, su domanda dell'interessato, da inoltrarsi al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno tre mesi prima della scadenza; il rinnovo e subordinato all'esito favorevole di una visita d'ispezione, effettuata, a spese di chi la richiede, da parte del Registro aeronautico italiano che rilascia, al termine, un attestato provvisorio di validità sino al formale rinnovo. Qualora il Registro aeronautico italiano nel corso di controlli periodici o straordinari riscontri l'inefficienza della stazione radiotelegrafica o radiotelefonica o la non regolarità di funzionamento o la sua non rispondenza alle relative norme tecniche, ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le conseguenti azioni ».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, nel testo modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sono soppresse le parole: "i titolari di patente di categoria B e C per guidare mezzi adibiti ai servizi di emergenza";

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione, che sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la loro idoneità allo svolgimento di tale attività" »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "Corpo forestale dello Stato" sono inserite le seguenti: ", dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano" ».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1995.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 33.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1905):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro dei trasporti e della navigazione (CARAVALE) il 29 giugno 1995.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 30 giugno 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 4 luglio 1995.

Esaminato dalla 8ª commissione il 6, l'11, il 12 e il 13 luglio 1995.

Esaminato in aula il 19 luglio 1995 e approvato il 20 luglio 1995.

Camera dei deputati (atto n. 2939):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 21 luglio 1995, con pareri delle commissioni I, III, V, VI, VII, VIII, X, XI e XIII.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 25 luglio 1995.

Esaminato dalla IX commissione il 26 luglio 1995.

Esaminato in aula e approvato il 27 luglio 1995.

95G0388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Grisolia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Grisolia (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grisolia (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Cerchiaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Grisolia (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 giugno 1995, da otto membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Cosenza, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2921/13.4/Gab. del 24 giugno 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grisolia (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Cerchiaro.

Roma, 18 luglio 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A5011

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 agosto 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata triennale, con godimento 15 luglio 1995, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1995, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/1998;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 agosto 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 80.869 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/1998, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 26 luglio 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 21 agosto 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 26 luglio 1995, entro le ore 13 del giorno 17 agosto 1995,

esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quarta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 agosto 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 26 luglio 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 21 agosto 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 21 agosto 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrate al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 1998, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1998, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1995

Il Ministro: DINI

95A4975

DECRETO 11 agosto 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata quinquennale, con godimento 15 luglio 1995, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1995, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/2000;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 agosto 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 80.869 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/2000, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 26 luglio 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 21 agosto 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate

nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 26 luglio 1995, entro le ore 13 del giorno 17 agosto 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della quarta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 17 agosto 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 26 luglio 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 21 agosto 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per trentasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 21 agosto 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 2000, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2000, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1995

Il Ministro: DINI

95A4976

DECRETO 11 agosto 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di durata decennale, con godimento 1° aprile 1995, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti in data 24 aprile, 11 e 29 maggio, 13 e 26 giugno, 12 e 26 luglio 1995, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° aprile 1995/2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 agosto 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 80.869 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 1° gennaio 1995/2005, fino all'importo massimo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto ministeriale del 24 aprile 1995, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 10,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° aprile ed il 1° ottobre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della sedicesima tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 24 aprile 1995, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 18 agosto 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 24 aprile 1995, entro le ore 13 del giorno 16 agosto 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della sedicesima tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quindicesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 agosto 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quindicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del decreto ministeriale in data 24 aprile 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 agosto 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per centotrentasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 agosto 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 52.500.000.000, faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2005, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1995

Il Ministro: DINI

95A4977

DECRETO 11 agosto 1995.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° agosto 1995, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1995, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, con godimento 1° agosto 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 agosto 1995 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 80.869 miliardi;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite del Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° agosto 1995, della durata di 7 anni, fino all'importo massimo di nominali lire 1.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 26 luglio 1995, citato nelle premesse.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, è prevista automaticamente l'emissione della quarta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 26 luglio 1995, entro le ore 13 del giorno 16 agosto 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di

aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della quarta tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 agosto 1995.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della terza tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del decreto ministeriale in data 26 luglio 1995. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 10 del decreto stesso e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo «specialista» è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 agosto 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per diciassette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 18 agosto 1995.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascierà separate quietanze di entrate al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al netto.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1996 al 2002, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1995

Il Ministro: DINI

95A4978

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 luglio 1995.

Criteri e modalità relativi ai versamenti trimestrali al bilancio dello Stato delle quote dei diritti di segreteria di comuni e province, nonché documentazione riguardante la liquidazione, la riscossione ed il versamento dei medesimi diritti.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, che disciplina la soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 13 che dispone il versamento trimestrale allo Stato dei diritti di

segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonché delle somme derivanti dalla riscossione dei diritti di stato civile dei comuni;

Visto l'art 8, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 1995, n. 267, con il quale, a integrazione del citato art. 13 della legge n. 559/1993, si dispone che i versamenti dei diritti devono essere eseguiti con scadenza trimestrale solo se di importo singolo superiore a lire 50.000, fatto salvo l'obbligo, negli altri casi, di provvedere ad effettuare i versamenti alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima è raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio;

Considerato che lo stesso articolo 8, comma 5, prevede che con decreto del Ministro dell'interno, da emanare sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (U.N.C.E.M.), siano stabiliti i criteri e le modalità relativi ai versamenti trimestrali, nonché la documentazione riguardante la liquidazione, la riscossione ed il versamento dei diritti, che gli enti interessati sono tenuti ad inoltrare al Ministero dell'interno, ed i termini di detto adempimento;

Rilevata la necessità, al fine di snellire le operazioni di acquisizione al bilancio dello Stato delle somme in argomento e semplificare le modalità di versamento, di confermare le stesse modalità attualmente vigenti concernenti il versamento su appositi conti correnti postali «dedicati»;

Ritenuto, pertanto, di provvedere in conformità al disposto di legge;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché il decreto-legge 30 giugno 1995, n. 267;

Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione nazionale delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani;

Decreta:

Art. 1.

1. I comuni e le province tenuti a corrispondere le quote di diritti di segreteria spettanti allo Stato provvedono al relativo versamento tramite il conto corrente postale n. 10499010 intestato alla «Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - dir. segreteria com. e prov. c/o Min. interno», indicando sul bollettino postale - la seguente causale: «Comune/provincia di .... - versamento al capitolo n. 3518, art. 16, dei diritti di segreteria, anno ...., trimestre/i.......».

2. I consorzi di comuni e le comunità montane tenuti a corrispondere le quote dei diritti di segreteria spettanti allo Stato provvedono al versamento tramite il conto corrente postale n. 11130010 intestato alla «Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - Versamento diritti di segreteria comunità montane e consorzi di comuni c/o Ministero interno» - indicando sul bollettino postale la seguente causale: «Comunità montana o consorzio di comune/provincia di .... versamento al capitolo n. 3518, art. 16, dei diritti di segreteria anno ...., trismestre/i.......».

3. I comuni tenuti a corrispondere le quote dei diritti di stato civile spettanti allo Stato provvedono al relativo versamento attraverso il conto corrente postale n. 10568012 intestato alla «Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo - diritti stato civile dei comuni di spettanza dello Stato c/o Ministero interno» indicando sul bollettino postale la seguente causale: «Comune di .... - versamento al capitolo n. 3518, art. 16 dei diritti di stato civile, anno ...., trimestre/i ....».

Art. 2.

1. I comuni e le province, i consorzi di comuni e le comunità montane deliberano mensilmente il riparto e la liquidazione dei diritti di segreteria e di stato civile.

2. Il versamento dei diritti deve essere effettuato entro i trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre solare nel quale sorge l'obbligo di versamento.

Art. 3.

1. Sono approvati gli allegati modelli che formano parte integrante del presente decreto, concernenti il versamento allo Stato dei diritti di segreteria dei comuni, delle province, delle comunità montane e dei consorzi di comuni, nonché dei diritti di stato civile dei comuni.

2. I comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi di comuni sono tenuti a compilare il rispettivo modello ed a trasmetterlo, in doppio originale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, alle prefetture competenti per territorio, ai commissariati del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano, per gli enti delle rispettive province, ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti di quella regione.

3. Il modello deve essere compilato con i dati desunti dalla contabilità dell'ente.

Art. 4.

1. Il modello, firmato dal segretario comunale e dal ragioniere, ove esista, deve essere dattiloscritto in ogni sua parte. I dati finanziari richiesti vanno riportati, nel modello stesso, senza operare arrotondamenti o troncamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1995

Il Ministro: CORONAS

MINISTERO DELL'INTERNO

1

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

DIREZIONE CENTRALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
E DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI

- Divisione Trattamento Economico Segretari Comunali e Provinciali -

MODELLO DIMOSTRATIVO DEL VERSAMENTO DA PARTE DI PROVINCE E COMUNI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

ANNO ☐☐☐☐

DENOMINAZIONE ENTE ☐

TIPO ENTE ☐ AP ☐ C

PROV. ☐☐

CÒDICE ENTE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

C/C POSTALE N. 10499010

I TRIMESTRE

L'ENTE HA INTROITATO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA

☐ SI ☐ NO

IMPORTO ....

L'ENTE HA EFFETTUATO IL RIPARTO

☐ SI ☐ NO

Delibera n. |______| Data |___|___|___|

L'ENTE HA EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELLO STATO ☐ SI ☐ NO

ESTREMI DEL VERSAMENTO	DETTAGLIO RIPARTO
NUMERO BOLLETTINO C/C	SOMME SPETTANTI ALL'ENTE
|______|	|______|
DATA	SOMME SPETTANTI SEGR. COM.LE
|______|	|______|
IMPORTO	SOMME SPETTANTI STATO
|______|	|______|

II TRIMESTRE

L'ENTE HA INTROITATO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA

☐ SI ☐ NO

IMPORTO ....

L'ENTE HA EFFETTUATO IL RIPARTO

☐ SI ☐ NO

Delibera n. |______| Data |___|___|___|

2

L'ENTE HA EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELLO STATO ☐ SI ☐ NO

ESTREMI DEL VERSAMENTO	DETTAGLIO RIPARTO
NUMERO BOLLETTINO C/C	SOMME SPETTANTI ALL'ENTE
DATA	SOMME SPETTANTI SEGR. COM.LE
IMPORTO	SOMME SPETTANTI STATO

III TRIMESTRE

L'ENTE HA INTROITATO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA

☐ SI ☐ NO

IMPORTO ....

L'ENTE HA EFFETTUATO IL RIPARTO

☐ SI ☐ NO

Delibera n. ______ Data ____

L'ENTE HA EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELLO STATO ☐ SI ☐ NO

ESTREMI DEL VERSAMENTO	DETTAGLIO RIPARTO
NUMERO BOLLETTINO C/C	SOMME SPETTANTI ALL'ENTE
DATA	SOMME SPETTANTI SEGR. COM.LE
IMPORTO	SOMME SPETTANTI STATO

IV TRIMESTRE

L'ENTE HA INTROITATO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA

☐ SI ☐ NO

IMPORTO ....

L'ENTE HA EFFETTUATO IL RIPARTO

☐ SI ☐ NO

Delibera n. ______ Data ____

3

L'ENTE HA EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELLO STATO ☐ SI ☐ NO

ESTREMI DEL VERSAMENTO	DETTAGLIO RIPARTO
NUMERO BOLLETTINO C/C	SOMME SPETTANTI ALL'ENTE
DATA	SOMME SPETTANTI SEGR. COM.LE
IMPORTO	SOMME SPETTANTI STATO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VERSAMENTI ANNO ☐☐☐☐

I TRIMESTRE	IMPORTO	
II TRIMESTRE	IMPORTO	
III TRIMESTRE	IMPORTO	
IV TRIMESTRE	IMPORTO	
	TOTALE	

PROSPETTO DEI VERSAMENTI ESEGUITI NELL'ANNO IN CORSO IN RELAZIONE AD ESERCIZI PREGRESSI

ANNO	TRIM.	IMPORTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio, sotto la propria responsabilità, attestano la veridicità delle notizie suesposte.

Luogo, ____________________ Data ☐☐☐

IL SEGRETARIO IL RAGIONIERE TIMBRO ENTE

(Sig.) (Sig.)

4

ISTRUZIONI

Il modello è stato predisposto allo scopo di acquisire le notizie concernenti i versamenti da parte di Comuni e Province delle quote dei diritti di segreteria spettanti allo Stato effettuati nel corso dell'anno su base trimestrale, od, in una unica soluzione, a fine anno sul conto corrente postale n. 10499010.

Lo stampato in questione ha il compito di snellire la documentazione da fornire al Ministero dell'Interno nonchè concentrare la produzione della stessa in una unica trasmissione.

Ai fini della corretta compilazione si segnala quanto segue:

1) Il modello deve essere compilato a macchina;

2) Tutte le cifre devono essere riportate senza operare arrotondamenti o troncamenti;

3) L'importo totale versato nel trimestre deve corrispondere a quello indicato con la denominazione "SOMME SPETTANTI ALLO STATO", eccetto i casi di cui al punto 4);

4) Gli Enti che non sono obbligati al versamento trimestrale per insufficienza di importo (inferiore a Lire 50.000, in base alle vigenti disposizioni di legge) indicheranno solo i dati relativi al riparto e daranno conto del versamento complessivo nel trimestre nel quale la soglia minima viene raggiunta o comunque nel IV trimestre;

5) Nell'ipotesi di eventuali versamenti eseguiti nell'anno, relativi a trimestri od anni pregressi e, quindi, effettuati oltre i termini previsti, si dovrà compilare l'apposito prospetto contenuto nella parte finale del modello, avendo cura di riportare nello stesso tutte le informazioni richieste.

MINISTERO DELL'INTERNO

1

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

DIREZIONE CENTRALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
E DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI

- Divisione Servizi Locali d'interesse statale -

MODELLO DIMOSTRATIVO DEL VERSAMENTO DA PARTE DI COMUNI DEI DIRITTI DI STATO CIVILE

ANNO [ ][ ][ ][ ]

DENOMINAZIONE ENTE [ ] PROV. [ ][ ] CODICE ENTE [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

C/C POSTALE N. 10568012

I TRIMESTRE

L'ENTE HA INTROITATO SOMME PER DIRITTI DI STATO CIVILE

[ ] SI [ ] NO

IMPORTO ....

L'ENTE HA EFFETTUATO IL RIPARTO

[ ] SI [ ] NO

Delibera n. [ ] Data [ ]

L'ENTE HA EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI STATO CIVILE DI SPETTANZA DELLO STATO [ ] SI [ ] NO

ESTREMI DEL VERSAMENTO	DETTAGLIO RIPARTO
NUMERO BOLLETTINO C/C	SOMME SPETTANTI ALL'ENTE
DATA	
IMPORTO	SOMME SPETTANTI STATO

II TRIMESTRE

L'ENTE HA INTROITATO SOMME PER DIRITTI DI STATO CIVILE

[ ] SI [ ] NO

IMPORTO ....

L'ENTE HA EFFETTÚATO IL RIPARTO

[ ] SI [ ] NO

Delibera n. [ ] Data [ ]

2

L'ENTE HA EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI STATO CIVILE DI SPETTANZA DELLO STATO ☐ SI ☐ NO

ESTREMI DEL VERSAMENTO	DETTAGLIO RIPARTO
NUMERO BOLLETTINO C/C	SOMME SPETTANTI ALL'ENTE
DATA	
IMPORTO	SOMME SPETTANTI STATO

III TRIMESTRE

L'ENTE HA INTROITATO SOMME PER DIRITTI DI STATO CIVILE

☐ SI ☐ NO

IMPORTO ....

L'ENTE HA EFFETTUATO IL RIPARTO

☐ SI ☐ NO

Delibera n. ______ Data ______

L'ENTE HA EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI STATO CIVILE DI SPETTANZA DELLO STATO ☐ SI ☐ NO

ESTREMI DEL VERSAMENTO	DETTAGLIO RIPARTO
NUMERO BOLLETTINO C/C	SOMME SPETTANTI ALL'ENTE
DATA	
IMPORTO	SOMME SPETTANTI STATO

IV TRIMESTRE

L'ENTE HA INTROITATO SOMME PER DIRITTI DI STATO CIVILE

☐ SI ☐ NO

IMPORTO ....

L'ENTE HA EFFETTUATO IL RIPARTO

☐ SI ☐ NO

Delibera n. ______ Data ______

3

L'ENTE HA EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI STATO CIVILE DI SPETTANZA DELLO STATO ☐ SI ☐ NO

ESTREMI DEL VERSAMENTO	DETTAGLIO RIPARTO
NUMERO BOLLETTINO C/C	SOMME SPETTANTI ALL'ENTE
DATA	
IMPORTO	SOMME SPETTANTI STATO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VERSAMENTI ANNO ☐☐☐☐

I TRIMESTRE	IMPORTO	
II TRIMESTRE	IMPORTO	
III TRIMESTRE	IMPORTO	
IV TRIMESTRE	IMPORTO	
	TOTALE	

PROSPETTO DEI VERSAMENTI ESEGUITI NELL'ANNO IN CORSO IN RELAZIONE AD ESERCIZI PREGRESSI

ANNO	TRIM.	IMPORTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio, sotto la propria responsabilità, attestano la veridicità delle notizie suesposte.

Luogo, ____________ Data ☐☐☐☐

IL SEGRETARIO IL RAGIONIERE TIMBRO ENTE

(Sig.) (Sig.)

4

ISTRUZIONI

Il modello è stato predisposto allo scopo di acquisire le notizie concernenti i versamenti da parte di Comuni delle quote dei diritti di stato civile spettanti allo Stato effettuati nel corso dell'anno su base trimestrale, od, in una unica soluzione, a fine anno sul c/c postale n. 10568012.

Lo stampato in questione ha il compito di snellire la documentazione da fornire al Ministero dell'Interno nonchè concentrare la produzione della stessa in una unica trasmissione.

Ai fini della corretta compilazione si segnala quanto segue:

1) Il modello deve essere scritto a macchina;

2) Tutte le cifre devono essere riportate senza operare arrotondamenti o troncamenti;

3) L'importo totale versato nel trimestre deve corrispondere con quello indicato con la denominazione "SOMME SPETTANTI ALLO STATO", eccetto i casi di cui al punto 4);

4) Gli Enti che non sono obbligati al versamento trimestrale per insufficienza di importo (inferiore a Lire 50.000, in base alle vigenti disposizioni di legge) indicheranno solo i dati relativi al riparto e daranno conto del versamento complessivo nel trimestre nel quale la soglia minima viene raggiunta o comunque nel IV trimestre;

5) Nell'ipotesi di eventuali versamenti eseguiti nell'anno cui si riferisce il modello ma relativi a trimestri od anni pregressi, e quindi effettuati oltre i termini previsti, si dovrà compilare l'apposito prospetto contenuto nella parte finale del modello, avendo cura di riportare nello stesso tutte le informazioni richieste.

MINISTERO DELL'INTERNO

1

DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE

DIREZIONE CENTRALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
E DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI
- Divisione Personale Enti Locali -

MODELLO DIMOSTRATIVO DEL VERSAMENTO DA PARTE DI COMUNITA' MONTANE E CONSORZI DI COMUNI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

ANNO ☐☐☐☐

DENOMINAZIONE ENTE ☐

TIPO ENTE ☐ CM ☐ CC

PROV. ☐☐

CODICE ENTE ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

C/C POSTALE N. 11130010

I TRIMESTRE

L'ENTE HA INTROITATO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA

☐ SI ☐ NO

IMPORTO ....

L'ENTE HA EFFETTUATO IL RIPARTO

☐ SI ☐ NO

Delibera n. |________| Data |___|___|___|

L'ENTE HA EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELLO STATO ☐ SI ☐ NO

ESTREMI DEL VERSAMENTO	DETTAGLIO RIPARTO
NUMERO BOLLETTINO C/C	SOMME SPETTANTI ALL'ENTE
DATA	SOMME SPETTANTI SEGR. ENTE
IMPORTO	SOMME SPETTANTI STATO

II TRIMESTRE

L'ENTE HA INTROITATO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA

☐ SI ☐ NO

IMPORTO ....

L'ENTE HA EFFETTUATO IL RIPARTO

☐ SI ☐ NO

Delibera n. |________| Data |___|___|___|

2

L'ENTE HA EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELLO STATO ☐ SI ☐ NO

ESTREMI DEL VERSAMENTO	DETTAGLIO RIPARTO
NUMERO BOLLETTINO C/C	SOMME SPETTANTI ALL'ENTE
DATA	SOMME SPETTANTI SEGR. ENTE
IMPORTO	SOMME SPETTANTI STATO

III TRIMESTRE

L'ENTE HA INTROITATO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA

☐ SI ☐ NO

IMPORTO ....

L'ENTE HA EFFETTUATO IL RIPARTO

☐ SI ☐ NO

Delibera n. ________ Data ____

L'ENTE HA EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELLO STATO ☐ SI ☐ NO

ESTREMI DEL VERSAMENTO	DETTAGLIO RIPARTO
NUMERO BOLLETTINO C/C	SOMME SPETTANTI ALL'ENTE
DATA	SOMME SPETTANTI SEGR. ENTE
IMPORTO	SOMME SPETTANTI STATO

IV TRIMESTRE

L'ENTE HA INTROITATO SOMME PER DIRITTI DI SEGRETERIA

☐ SI ☐ NO

IMPORTO ....

L'ENTE HA EFFETTUATO IL RIPARTO

☐ SI ☐ NO

Delibera n. ________ Data ____

3

L'ENTE HA EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELLO STATO ☐ SI ☐ NO

ESTREMI DEL VERSAMENTO	DETTAGLIO RIPARTO
NUMERO BOLLETTINO C/C	SOMME SPETTANTI ALL'ENTE
__________	__________
DATA	SOMME SPETTANTI SEGR. ENTE
__________	__________
IMPORTO	SOMME SPETTANTI STATO
__________	__________

PROSPETTO RIEPILOGATIVO VERSAMENTI ANNO ☐☐☐☐

I TRIMESTRE	IMPORTO	__________
II TRIMESTRE	IMPORTO	__________
III TRIMESTRE	IMPORTO	__________
IV TRIMESTRE	IMPORTO	__________
	TOTALE	__________

PROSPETTO DEI VERSAMENTI ESEGUITI NELL'ANNO IN CORSO IN RELAZIONE AD ESERCIZI PREGRESSI

ANNO	TRIM.	IMPORTO	NUMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio, sotto la propria responsabilità, attestano la veridicità delle notizie suesposte.

Luogo, ____________ Data ☐☐☐

IL SEGRETARIO (Sig.) IL RAGIONIERE (Sig.) TIMBRO ENTE

4

ISTRUZIONI

Il modello è stato predisposto allo scopo di acquisire le notizie concernenti i versamenti da parte delle Comunità Montane e Consorzi di Comuni, quote dei diritti di segreteria spettanti allo Stato effettuati nel corso dell'anno su base trimestrale, od, in una unica soluzione, a fine anno sul conto corrente postale n. 11130010.

Lo stampato in questione ha il compito di snellire la documentazione da fornire al Ministero dell'Interno nonchè concentrare la produzione della stessa in una unica trasmissione.

Ai fini della corretta compilazione si segnala quanto segue:

1) Il modello deve essere scritto a macchina;

2) Tutte le cifre devono essere riportate senza operare arrotondamenti o troncamenti;

3) L'importo totale versato nel trimestre deve corrispondere con quello indicato con la denominazione "SOMME SPETTANTI ALLO STATO", eccetto i casi di cui al punto 4);

4) Gli Enti che non sono obbligati al versamento trimestrale per insufficienza di importo (inferiore a Lire 50.000, in base alle vigenti disposizioni di legge) indicheranno solo i dati relativi al riparto e daranno conto del versamento complessivo nel trimestre nel quale la soglia minima viene raggiunta o comunque nel IV trimestre;

5) Nell'ipotesi di eventuali versamenti eseguiti nell'anno cui si riferisce il modello ma relativi a trimestri od anni pregressi, e quindi effettuati oltre i termini previsti, si dovrà compilare l'apposito prospetto contenuto nella parte finale del modello, avendo cura di riportare nello stesso tutte le informazioni richieste.

6) Le Comunità Montane ed i Consorzi di Comuni possono non inserire il codice ente indicato a pagina 1.

95A4941

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 agosto 1995.

Determinazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'UNIRE.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, istitutivo dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), e successive modificazioni;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, che riserva all'UNIRE la facoltà di esercitare totalizzatori e scommesse a libro sulle corse dei cavalli, tanto sugli ippodromi quanto fuori di essi;

Visto l'art. 16, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ai sensi del quale compete al Ministro delle finanze stabilire le quote percentuali di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli in favore dell'UNIRE;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1995 che determina le quote percentuali spettanti all'UNIRE sull'importo lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Considerata la richiesta dell'UNIRE di determinare le quote percentuali di prelievo in relazione ai nuovi tipi di scommessa approvati con delibera commissariale n. 169 del 16 novembre 1994;

Tenuto conto del parere favorevole manifestato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con la nota del 23 dicembre 1994 n. 130650;

Ravvisata, pertanto, la necessità di stabilire le percentuali di prelievo anche per i nuovi tipi di scommessa;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 30 gennaio 1995 è sostituito dal presente decreto.

Art. 2.

Le quote percentuali di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE) sono stabilite come segue:

Scommesse al totalizzatore:

	Quote di prelievo
sul vincente in corse con due cavalli partenti	10%
sul vincente in corse con tre cavalli partenti	16%
sul vincente in corse con quattro, cinque o sei cavalli partenti	23%
sul vincente in corse con sette o più cavalli partenti	24%
sui piazzati in corse con quattro o cinque cavalli partenti	19%
sui piazzati in corse con sei o più cavalli partenti	20%
sull'accoppiata vincente in corse con quattro cavalli partenti	30%
sull'accoppiata vincente in corse con cinque, sei, sette o otto cavalli partenti	31%
sull'accoppiata vincente in corse con nove o più cavalli partenti	32%
sull'accoppiata piazzata in corse fino a nove cavalli partenti	30%
sull'accoppiata piazzata in corse da dieci a quattordici cavalli partenti	31%
sull'accoppiata piazzata in corse con quindici o più cavalli partenti	32%
sulla duplice, sulla duplice delle accoppiate, sulla tris, sulla tris (trio) e sulla quartè	32%

Scommesse a quota fissa:

sul vincente in corse con due cavalli partenti	10%
sul vincente in corse con più di due cavalli partenti	15%
sui piazzati	12%
sulla duplice	20%

Scommesse accettate nelle agenzie ippiche:

su tutte le scommesse con riferimento e a quota fissa	17%

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1995

Il Ministro: FANTOZZI

95A5012

DECRETO 8 agosto 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro, la ricorrenza del santo patrono è considerata giorno festivo per il personale appartenente alle qualifiche funzionali;

Viste le note con le quali la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato che il 15 luglio 1995, festa del santo patrono della città di Palermo, si è verificato in quella sede il mancato funzionamento dei seguenti uffici finanziari di livello dirigenziale: direzione regionale delle entrate per la Sicilia, ufficio imposte dirette, ufficio I.V.A. e centro di servizio delle imposte dirette a causa dell'assenza degli impiegati appartenenti alle qualifiche funzionali, ed ha richiesto quindi l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, dell'ufficio imposte dirette, dell'ufficio I.V.A. e del centro di servizio delle imposte dirette di Palermo è accertato in data 15 luglio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A4942

DECRETO 8 agosto 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici del pubblico registro automobilistico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952 recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da produrre al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.:

pubblico registro automobilistico di Alessandria in data 26 luglio 1995 per la sostituzione del sistema di informatizzazione LSX 3000;

pubblico registro automobilistico di Modena in data 29 luglio 1995 per interventi tecnici agli impianti di trasmissione dati;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati:

pubblico registro automobilistico di Alessandria in data 26 luglio 1995;

pubblico registro automobilistico di Modena in data 29 luglio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A4943

DECRETO 8 agosto 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 , n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio imposte dirette di Licata e ufficio imposte dirette di Corleone nei giorni 14 e 15 luglio 1995;

ufficio imposte dirette di Squillace in data 27 luglio 1995;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Sicilia:

ufficio imposte dirette di Licata e ufficio imposte dirette di Corleone nei giorni 14 e 15 luglio 1995.

Regione Calabria:

ufficio imposte dirette di Squillace in data 27 luglio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A4944

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 4 agosto 1995.

Modificazioni ai decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994, e 21 febbraio 1995, concernenti: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593».

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visti i decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 22 dicembre 1994 e del 21 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1995, concernenti: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593»;

Vista la comunicazione inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della funzione pubblica dalla nuova federazione sindacale «F.U. Me.P. (Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL medici forestali)» costituitasi nell'ambito della autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici;

Tenuto conto che a seguito delle comunicazioni sopra riportate, la indicata nuova federazione sindacale — in base ai dati in possesso della Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento della funzione pubblica ed ai criteri ed ai parametri di cui alla direttive-circolari dell'11 marzo 1991, n. 72549/8.93.5, del 16 aprile 1993, n. 15/1993 e del 28 febbraio 1994, n. 4/94 (pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile

1993 e nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1994) — risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa ai fini dell'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale per la partecipazione alle trattative riguardanti la definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali ed è pertanto da includere — soltanto al predetto scopo di partecipare alle trattative — tra le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare, per la parte sindacale, alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale degli enti pubblici non economici di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1995, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, consigliere di Stato dott. Franco Frattini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'art. 1, comma 1, dei decreti del Ministro per la funzione pubblica del 1° dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 167 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994, e del 21 febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1995, recanti: «Individuazione delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale della autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto degli enti pubblici non economici di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593», l'elenco delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale che partecipano alla trattativa per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale, e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto degli enti pubblici non economici è sostituito dal seguente:

1) FEMEPA/ANMI;

2) CISL/Enti pubblici/Dirigenti;

3) CIDA/FENDEP/Enti pubblici;

4) FLEPAR;

5) CISAL/FIALP/DIRIGENTI;

6) UIL/DEP/Dirigenti;

7) F.U.Me.P. (Federazione unitaria CGIL - CISL - UIL medici parastato) («specifica tipologia professionale»).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1995

Il Ministro: FRATTINI

95A4894

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 29 giugno 1995 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 155 del 5 luglio 1995), **coordinato con la legge di conversione 3 agosto 1995, n. 351** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* - alla pag. 3), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1994, n. 720, 25 febbraio 1995, n. 49, e 29 aprile 1995, n. 133». I DD.LL sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1995, n. 99 del 29 aprile 1995 e n. 150 del 29 giugno 1995).

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è differito al 31 ottobre 1995. Il decreto di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 1995. Il termine per la costituzione delle società di cui al primo e secondo periodo dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è prorogato al 30 giugno 1996. *Alle medesime società possono partecipare anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.*

1-bis. *A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono abrogate le norme che prescrivono la partecipazione maggioritaria dello Stato, degli enti pubblici, dell'IRI, delle regioni e degli enti locali nelle società di gestione aeroportuale. Dalla medesima data cessa ogni obbligo di destinazione degli utili delle società di gestione aeroportuale, previsto da disposizioni vigenti.*

1-ter. *Alle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di gestione aeroportuale si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.*

1-quater. *L'affidamento in concessione della gestione alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è effettuato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici, sulla base di un programma di intervento presentato dalla società di gestione, corredato dal relativo piano economico-finanziario. La durata della concessione può superare i limiti temporali di cui all'articolo 694 del codice della navigazione, in relazione al piano degli investimenti presentato ai sensi del comma 2 del presente articolo, fino ad un limite massimo di quaranta anni.*

1-quinquies. *L'affidamento in concessione della gestione alle societa di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è subordinato alla verifica da parte del Ministro dei trasporti e della navigazione del rispetto, per il periodo di tre anni successivi all'affidamento in concessione della gestione, delle seguenti condizioni:*

a) *assunzione da parte della concessionaria del personale già dipendente dal precedente gestore;*

b) *applicazione da parte della concessionaria stessa del contratto collettivo nazionale di lavoro aeroportuale ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, del contratto collettivo per i servizi accessori, anche sulla base delle disposizioni di cui al comma 12 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.*

1-sexies. *Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina, con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, ai sensi dell'articolo 10, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, stabilendo condizioni e limiti delle autorizzazioni per la gestione dei suddetti servizi al fine di salvaguardare la sicurezza dell'attività aeroportuale, l'affidabilità economica delle gestioni, i livelli qualitativi delle prestazioni offerte agli utenti, e vigilando sul rispetto delle condizioni ivi determinate.*

1-septies. *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1-sexies del presente articolo è subordinato alla verifica del mantenimento dei livelli di occupazione nell'aeroporto e della continuità del rapporto di lavoro del personale dipendente dal precedente gestore.*

2. *Su proposta del Ministro del trasporti e della navigazione, il CIPE, sentite le competenti commissioni parlamentari, approva il piano di investimenti negli aeroporti nazionali concernente esclusivamente i lavori finanziati anche parzialmente dallo Stato, aggiornando quello approvato con delibera CIPE del 30 maggio 1991.*

3. Dal 1° gennaio 1995 e fino al perfezionamento degli adempimenti di cui all'articolo 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e comunque non oltre il 31 ottobre 1995, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, sono aumentati del 5 per cento rispetto all'importo applicato per l'anno 1994. Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500 lire superiori o inferiori.

4. Fino all'affidamento della gestione totale alle società di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i maggiori introiti realizzati negli aeroporti gestiti dallo Stato in applicazione del comma 3 sono utilizzati per le esigenze di esercizio degli aeroporti, nonché per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali approvati dal CIPE mediante riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di lire 34 miliardi per l'anno 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. Le somme iscritte in conto competenza ed in conto residui sui capitoli 7501 e 7509 del medesimo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994 sono mantenute in bilancio per l'anno 1995. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. *Il Ministro dei trasporti e della navigazione può concedere, per il periodo massimo di cinque anni a decorrere dall'anno 1995, contributi per assicurare l'equilibrio economico della gestione degli aeroporti, da individuare nel piano degli investimenti di cui al comma 2, con traffico annuo inferiore a 600.000 passeggeri, che rivestono rilevante interesse sociale e turistico. A tal fine gli enti di gestione predispongono un programma per il conseguimento dell'equilibrio economico della gestione entro il quinto anno successivo a quello di avvio della concessione dei contributi.*

5-bis. *All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 si provvede con le disponibilità del capitolo di entrata del bilancio statale previsto dall'arti-*

*colo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449, sul quale sono versati i proventi di cui al successivo comma 5-*ter, *con esclusione quindi di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.*

5-ter. *I canoni per le concessioni alle società costituite ai sensi dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono determinati periodicamente dal Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio, di concerto con il Ministero dei trasporti e della navigazione, con riferimento, per il periodo preso in considerazione, al valore patrimoniale dei beni demaniali in uso alla concessionaria, al netto degli apporti e degli investimenti effettuati dalle suddette società, nonché degli oneri per beni e servizi utilizzati gratuitamente da pubbliche amministrazioni, tenendo anche conto del traffico per passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla base delle quali potranno essere definite anche le pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle società che attualmente provvedono alla gestione totale degli aeroporti in base a leggi speciali. Gli introiti derivanti dal presente comma sono versati sul capitolo di entrate del bilancio statale di cui all'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449.*

6. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati dallo Stato, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile provvede con le proprie strutture tecniche all'approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale, approvati dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, [e previo parere di conformità del CIPE ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373,] comprendono la verifica di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità, nonché di indifferibilità e di urgenza, e variante agli strumenti urbanistici esistenti. L'approvazione di detti piani comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute. *(Le parole racchiuse fra parentesi quadre sono state soppresse dalla legge di conversione).*

6-bis. *Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta al Parlamento una relazione sullo stato degli aeroporti minori, corredata da proposte di finalizzazione e di integrazione con gli aeroporti maggiori, nonché di salvaguardia dei livelli occupazionali.*

6-ter. *Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento da parte degli enti e società di gestione di interi complessi aeroportuali, dell'imposta erariale istituita dall'articolo 10 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica, anche in deroga alla normativa vigente in materia di contabilità di Stato.*

6-quater. *La tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, è aggiornata a far data dal 31 dicembre 1995, con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.*

Riferimenti normativi

— Il testo dell'art. 10, commi 10, 12 e 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente:

«A decorrere dall'anno 1995, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n 324, e successive modificazioni ed integrazioni, è annualmente determinata, con le procedure di cui all'art. 8 della medesima legge, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, su proposta dei Ministri dei trasporti e della navigazione e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;

b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;

c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;

d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza, e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali.

11. *(Omissis)*

12 Entro l'anno 1995, il regime dei servizi aeroportuali di assistenza a terra è determinato sulla base delle normative comunitarie, avendo riguardo alla tutela dell'economicità delle gestioni e dei livelli occupazionali

13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite società di capitale per la gestione dei servizi e per la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato Alle predette società possono partecipare anche le regioni e gli enti locali interessati. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per l'attuazione del presente comma, sulla base dei principi di cui all'art. 12, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

— Il D L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 1994) reca· «Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni».

— Il testo dell'art. 694 del codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, è il seguente:

«Art 694 *(Concessione di suolo negli aerodromi statali).* — Il Ministro per l'aeronautica [ora Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'art. 1, comma 9 e seguenti, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, *n.d.r.*], di concerto con il Ministro per le finanze, può compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, dare in concessione a privati, per un periodo non superiore a venti anni, parti di suolo degli aerodromi statali, per costruirvi aviorimesse o altri edifici o impianti da adibirsi a fini attinenti al traffico aereo.

Per la costruzione e l'esercizio di depositi di materiali o sostanze che presentano il pericolo d'incendio o di esplosione si osservano le norme stabilite dal regolamento».

Per il decentramento di alcune di tali attribuzioni, vedi art. 3, lettere *c), d)* ed *l),* del D.P.R 5 giugno 1964, n 438, sull'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

— Il testo dell'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990), è il seguente:

«Art. 47 *(Trasferimenti di azienda).* — 1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono occupati più di quindici lavoratori, l'alienante e l'acquirente devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima, alle rispettive rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n 300, nelle unità produttive interessate, nonché alle rispettive associazioni di categoria In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, la

comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare; *a)* i motivi del programmato trasferimento d'azienda, *b)* le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori; *c)* le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

2 Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali aziendali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, l'alienante e l'acquirente sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. Il mancato rispetto, da parte dell'acquirente o dell'alienante, dell'obbligo di esame congiunto previsto nel presente articolo costituisce condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. I primi tre commi dell'art. 2112 del codice civile sono sostituiti dai seguenti:

"In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.

L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente".

4. Ferma restando la facoltà dell'alienante di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento.

5. Qualora il trasferimento riguardi aziende o unità produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'art 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, o imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.

6. I lavoratori che non passano alle dipendenze dell'acquirente, dell'affittuario o del subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che questi ultimi effettuino entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi. Nei confronti dei lavoratori predetti, che vengano assunti dall'acquirente, dall'affittuario o dal subentrante in un momento successivo al trasferimento d'azienda, non trova applicazione l'art. 2112 del codice civile».

— Il testo degli articoli 19 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), è il seguente:

«Art. 19 *(Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)*. — Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento».

«Art 28 *(Repressione della condotta antisindacale)*. — Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.

Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.

Se il comportamento di cui al primo comma è posto in essere da una amministrazione statale o da un altro ente pubblico non economico, l'azione è proposta con ricorso davanti al pretore competente per territorio.

Qualora il comportamento antisindacale sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto di impiego, le organizzazioni sindacali di cui al primo comma, ove intendano ottenere anche la rimozione dei provvedimenti lesivi delle predette situazioni, propongono il ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, che provvede in via di urgenza con le modalità cui al primo comma. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti allo stesso tribunale, che decide con sentenza immediatamente esecutiva».

— La delibera CIPE del 30 maggio 1991, riguadante «Approvazione del piano di investimenti negli aeroporti italiani», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 165 del 16 luglio 1991.

— La legge 5 maggio 1976, n. 324 (modificata dai seguenti provvedimenti: legge 2 ottobre 1991, n. 316; D P.R. 13 luglio 1978; D.P.R. 9 ottobre 1980; D P.R. 28 ottobre 1982; D.P.R. 24 gennaio 1985; D.P.R. 15 gennaio 1987; D P.R. 5 aprile 1989; D.L. 27 aprile 1990, legge 24 dicembre 1993, n. 537; D.L. 30 settembre 1994, n. 564; legge 15 febbraio 1985, n. 25), reca «Nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile».

— Il testo dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 449 (Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano) è il seguente:

«Art. 7. — A decorrere dall'anno finanziario 1985 sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e lo sviluppo degli aeroporti statali aperti al traffico aereo civile, i seguenti proventi:

1) canoni per le concessioni aeroportuali totali o parziali direttamente dovuti allo Stato in base alle disposizioni vigenti:

2) sanzioni pecuniarie a carico degli operatori aeronautici irrogate ai sensi della legge 11 dicembre 1980, n. 862, e del successivo regolamento approvato con decreto ministeriale 18 giugno 1981;

3) altri introiti, individuati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, per servizi e prestazioni resi dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici nonché recuperi di spese e somme comunque anticipate dalla Direzione generale dell'aviazione civile e dai suoi organi periferici per conto di amministrazioni pubbliche e di privati.

Alle iniziative occorrenti per l'istituzione di un apposito capitolo di entrata nel bilancio dello Stato e per la riassegnazione ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno 1985 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, provvede il Ministro del tesoro con propri decreti».

— Il testo dell'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dal D.P.R. 18 aprile 1994 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), è il seguente:

«Art. 81 *(Competenze dello Stato)*. — Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) l'identificazione, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale ed ecologica del territorio nonché alla difesa del suolo;

b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.

I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere realizzati. Le regioni hanno la facoltà di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.

Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973 n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitù militari».

— Il testo dell'art. 10 del D.L. 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è il seguente:

«Art. 10. — 1. È istituita un'imposta erariale in aggiunta ai diritti di approdo e partenza degli aeromobili, previsti dall'art 2 della legge 5 maggio 1976, n. 324, e successive modificazioni.

2. Le modalità per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta di cui al comma 1, nonché la misura dell'aliquota sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e dell'amiente, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'imposta erariale non può superare in ogni caso il 20 per centro dei diritti suddetti, deve essere commisurata alla rumorosità degli aeromobili graduata con attribuzioni di incrementi o riduzioni di aliquota secondo le norme internazionali di certificazione del rumore.

4. Una quota pari al 40 per cento dei versamenti risultanti in sede consuntiva è assegnata nell'anno successivo allo stato di previsione del Ministero dei trasporti per essere destinata ad interventi finalizzati al disinquinamento acustico, con preferenza per le zone aeroportuali, mentre una quota del 25 per cento è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente per il potenziamento dei servizi tecnici di controllo dello stato dell'ambiente».

— La tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 (Norme sui servizi antincendio negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico e amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), reca la classificazione degli aeroporti nazionali ai fini del servizio antincendio..

Art. 2.

1. *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della lege di conversione del presente decreto, con apposito decreto il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede alla trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in società per azioni. La difesa e la rappresentanza della società davanti a qualsiasi giurisdizione, così come la relativa consulenza legale saranno assicurate dall'ufficio legale dell'azienda, salvo diverso avviso del consiglio d'amministrazione che può deliberare di avvalersi del patrocinio esterno. Lo schema del suddetto decreto è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In attesa di procedere alla suddetta trasformazione, gli organi di amministrazione dell'Azienda, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1° luglio 1994 e 5 settembre 1994, pubblicati, sotto forma di comunicati, rispettivamente, nelle* Gazzetta Ufficiale *n. 165 del 16 luglio 1994 e n. 219 del 19 settembre 1994, cessano dalle loro funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data la gestione dell'Azienda è affidata ad un amministratore straordinario che si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, di due assistenti di massima e comprovata qualificazione professionale nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con un decreto in cui vengono altresì fissati le relative attribuzioni ed i compensi, incluse le indennità accessorie e, per la trasformazione in società per azioni, di appropriate consulenze esterne.*

2. L'amministratore straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Azienda ed esercita tutte le funzioni di competenza del presidente e del consiglio di amministrazione.

3. *(Soppresso dalla legge di conversione).*

3-bis. *Nell'ambito della trasformazione dell'Azienda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si dovrà procedere alla riorganizzazione e alla ricollocazione della scuola nazionale per l'assistenza al volo, individuando una adeguata area aeroportuale, fornita di appositi supporti strutturali.*

Riferimenti normativi

— Il D.P.R. 1° luglio 1994 e il D.P.R 5 settembre 1994 hanno disposto lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e la nomina del commissario, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145.

Art. 3.

1. Le certificazioni di navigabilità degli aeromobili e degli equipaggi rilasciate dalle competenti autorità nazionali della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), che si impegnano a continuare ad applicare gli standard internazionali in vigore, sono riconosciute dalla Repubblica italiana, ai fini di consentire l'esercizio del trasporto aereo civile *tra i due Paesi*, fatta salva la facoltà delle competenti autorità italiane di disporre sul territorio nazionale i controlli che si rendano necessari.

1-bis. *La domanda per il rilascio della licenza di esercizio di stazioni radiotelefoniche o radiotelegrafiche su aeromobili civili deve essere indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, unitamente alla certificazione attestante l'immatricolazione dell'aeromobile, rilasciata dal Registro aeronautico italiano ed alla descrizione tecnica dell'impianto. Gli apparati facenti parte delle stazioni da installare devono essere preventivamente omologati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il rilascio della licenza di esercizio è subordinato all'esito favorevole della visita di collaudo della stazione, una volta installata a bordo, da parte del Registro aeronautico italiano. Le spese per omologazione e collaudo sono a carico di chi le richiede. La licenza ha validià di cinque anni e può essere rinnovata, su domanda dell'interessato, da inoltrarsi al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni almeno tre mesi prima della scadenza; il rinnovo è subordinato all'esito favorevole di una visita d'ispezione, effettuata, a spese di chi la richiede, da parte del Registro aeronautico italiano che rilascia, al termine, un attestato provvisorio di validità sino al formale rinnovo. Qualora il Registro aeronautico italiano nel corso di controlli periodici o straordinari riscontri l'inefficienza della stazione radiotelefrafica o radiotelefonica o la non regolarità di funzionamento o la sua non rispondenza alle relative norme tecniche, ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le conseguenti azioni.*

Riferimenti normativi

— Per quanto concerne il rilascio della certificazione attestante l'immatricolazione dell'aeromobile, si precisa che la medesima viene rilasciata dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile - Registro aeronatico nazionale

Art. 4.

1. L'articolo 1 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1995, n. 234, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a partire dal 31 gennaio 1996. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.».

Riferimenti normativi

— Il D.L. 21 aprile 1995, n 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1995, n. 234, reca «Differimento del termine dell'entrata in vigore dell'art. 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di mezzi e trasporti eccezionali, nonché disposizioni per assicurare la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po e la manutenzione stradale del settore Appennınico».

— Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'art 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n 360:

«Art. 10 (*Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità*). — 1. È eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli articoli 61 e 62.

2. È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità

a) il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art 61, ma sempre nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 62; insieme con le cose indivisibili possono essere trasportate anche altre cose non eccedenti per dimensioni i limiti dell'art. 61, sempreché non vengano superati i limiti di massa stabiliti dall'art. 62,

b) il trasporto di blocchi di pietre naturali o di manufatti indivisibili, prodotti siderurgici e industriali compresi i coils e i laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, fino alla concorrenza della massa complessiva riportata nelle rispettive carte di circolazione e comunque in numero non sueriore a tre unità, purché almeno un carico delle cose indicate richieda l'impiego di veicoli eccezionali e la predetta massa complessiva non sia superiore a 40 t se isolati ed 86 t se complessi; i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.

3 È considerato trasporto in condizioni di eccezionalità anche quello effettuato con veicoli:

a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di 3/10 della lunghezza del veicolo stesso,

b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, hanno lungezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna categoria di veicoli;

c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purché il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61;

e) isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolati allestiti per il trasporto esclusivo di containers o casse mobili di tipo unificato, eccedenti le dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite nell'art. 62,

f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera *n)*, quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62;

g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali vivi

4 Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti norme, quelle per le quali la riduzione delle dimensioni o delle masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62, può recare danni o compromettere la funzionalità delle cose ovvero pregiudicare la sicurezza del trasporto.

5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto eccezionale ovvero in uso proprio per necessità inerenti l'attività aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potrà avvenire solo a nome o nella disponibilità delle predette aziende.

6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria.

Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli:

a) di cui al comma 3, lettera *d)*, quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza di oltre il 12%, con il limite massimo di 13,44 m per gli autoveicoli isolati, 20,16 m per gli autotreni e 17,36 m per gli autoarticolati; tale eccedenza può essere anteriore e posteriore, oppure soltanto posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto posteriore per gli autoarticolati, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4;

b) di cui al comma 3, lettera *e)* e lettera *g)*, quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dall'art. 61 o le masse stabilite dall'art. 62, a condizione che chi esegue il trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'art. 167, comma 4.

7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera *n)*, classificati mezzi d'opera e che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla circolazione a condizione che:

a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque i limiti dimensionali dell'art. 61;

b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226;

c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o per asse segnalate dai prescritti cartelli;

d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui all'art. 34.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali.

8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, purché l'asse più caricato non superi le 13 t, non può eccedere:

a) veicoli a motore isolati:

due assi: 20 t;

tre assi: 33 t;

quattro o più assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t,

b) complessi di veicoli:

quattro assi: 44 t;

cinque o più assi: 56 t;

cinque o più assi, per il trasporto di calcestruzzo in betoniera: 54 t.

9. L'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta della polizia stradale o tecnica, secondo le modalità e nei casi stabiliti dal regolamento. Qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della scorta tecnica, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

10. L'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In essa sono indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo, alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo, dovuto all'ente proprietario della strada, con le modalità previste dal comma 17. L'autorizzazione è comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali accertamenti tecnici preventivi e alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie.

11. L'autorizzazione alla circolazione non è prescritta per i veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare nessuno dei limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e quando garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro prevista dal regolamento.

12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non è soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria non eccedenti i limiti dimensionali e di massa stabiliti dagli articoli 61 o 62, quando tale traino sia effettuato con veicoli rispondenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

13. Non costituisce altresì trasporto eccezionale l'autoarticolato il cui semirimorchio è allestito con gruppo frigorifero autorizzato, sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61.

14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni o le masse stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli di cui al comma 1. I predetti veicoli, qualora utilizzino i sistemi di propulsione ad alimentazione elettrica, sono esenti dal titolo autorizzativo allorché presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto all'art. 61 dovuta all'asta di presa di corrente in posizione di riposo. L'immatricolazione, ove ricorra, e l'autorizzazione all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilità di imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone.

15. L'autorizzazione non può essere accordata per i motoveicoli ed è comunque vincolata ai limiti di massa e alle prescrizioni di esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93.

16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto eccezionale, nonché dei mezzi d'opera.

17. Nel regolamento sono stabilite le modalità per il rilascio delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali, ivi comprese le eventuali tolleranze, l'ammontare dell'indennizzo nel caso di trasporto eccezionale per massa, e i criteri per la imposizione della scorta tecnica o della scorta della polizia della strada.

18. Chiunque, senza aver ottenuto l'autorizzazione, esegua uno dei trasporti eccezionali indicati nei commi 2, 3 e 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali indicati nel comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire quattro milioni.

19. Chiunque esegua trasporti eccezionali ovvero circoli con un veicolo eccezionale, senza osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.

20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con sé l'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. Il viaggio potrà proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta.

21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera *n)*, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni, e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta la violazione e trasmessa, senza ritardo, all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che adotterà il provvedimento di sospensione. Alla terza violazione, accertata in in periodo di cinque anni, è disposta la revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo d'opera.

22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle autostrade non percorribili ai sensi del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.

23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste nei commi 18, 19, 21 e 22 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida del conducente per un periodo da quindici a sessanta giorni, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo da uno a sei mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 19, 21 e 22 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio fino a che non sia munito dell'autorizzazione, ovvero non abbia ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione, egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria delle sospensione della patente è da uno a tre mesi.

26. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali».

Art. 5.

1. *All'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come integrato dall'articolo 57, comma 1, lettera* d), *del decreto legislativo 10 settembre 1993,*

n. 360, nel testo modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sono soppresse le parole: «i titolari di patente di categoria B e C per guidare mezzi adibiti ai servizi di emergenza»;*

b) *l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione, che sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la loro idoneità allo svolgimento di tale attività».*

1-bis. *All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato» sono inserite le seguenti: «, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano».*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 116, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), integrato dall'art. 57, comma 1, lettera *d)*, del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, e già modificato dall'art. 9 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: «8. I titolari di patente di categoria A, B e C, per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio di noleggio con conducente e taxi, i titolari di patente di categoria C e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria C di età inferiore agli anni ventuno per la guida di autoveicoli adibiti al tasporto di cose di cui all'art. 115, comma 1, lettera *d*, n. 3), i titolari di patente di categoria D e di patente di categoria E, correlata con patente di categoria D, per guidare autobus, autotreni ed autosnodati adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per trasporto di scolari, devono conseguire un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Tale certificato non può essere rilasciato a mutilati o minorati fisici. *I conducenti di veicoli adibiti a servizi di emergenza ottengono il rilascio della relativa abilitazione professionale esibendo certificazione, che sarà definita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dalla quale risulti la loro idoneità allo svolgimento di tale attività*».

— Il testo dell'art. 138, comma 11, del medesimo D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, già modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, *dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano*, e della Protezione civile».

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

95A5025

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 31 luglio 1995, n. **35/95** (prot. n. 17200.16116).

Nuove disposizioni concernenti il versamento da parte di comuni e province, dei diritti di segreteria di spettanza dello Stato.

Ai prefetti della Repubblica
Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento-Bolzano
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti:
Ufficio controllo atti Ministero interno
Sezione enti locali
Al Ministero del tesoro:
Ragioneria generale dello Stato
Ispettorato generale di Finanza
Ispettorato generale di bilancio
Ragioneria centrale presso il Ministero dell'interno
Al commissario dello Stato nella regione siciliana
Al rappresentante del Governo nella regione sarda
Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario
Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.

1. PREMESSA.

L'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 267 del 30 giugno 1995, ha integrato le disposizioni di cui all'art. 13 della legge n. 559/1993, stabilendo che i versamenti al bilancio dello Stato delle quote dei diritti di segreteria debbano essere effettuati trimestralmente da comuni e province solo se l'importo da versare sia superiore a L. 50.000 (cinquantamila).

Il predetto articolo prevede, nei casi in cui l'importo da versare sia inferiore a L. 50.000, la possibilità di effettuare un unico versamento alla scadenza del trimestre nel quale tale importo viene raggiunto o comunque alla fine dell'anno, in un'unica soluzione, qualora l'importo complessivo dei quattro trimestri non superi la somma sopra indicata.

Le suddette disposizioni sono operative a partire dai versamenti del secondo trimestre 1995, decorrente dal 1° aprile e conseguentemente è da intendersi superata la circolare n. 13/94 dell'8 aprile 1994.

In ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 8, comma 5, con decreto del Ministro dell'interno n. 17200.16116 del 31 luglio 1995 sono state approvate le modalità per il versamento dei diritti in esame e la relativa modulistica. La stessa ha valenza annuale e sostituirà i modelli precedentemente utilizzati. Il nuovo stampato, che dovrà essere compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dai funzionari in esso indicati, riguarderà anche i dati relativi al primo e secondo trimestre 1995.

Considerato che il nuovo modello riporta i dati di tutto l'anno, quest'Ufficio, con telegramma n. 17200/16116 del 6 luglio 1995, ha richiesto alle prefetture di comunicare ai comuni e le province di sospendere la trasmissione dei modelli «A», di cui alla circolare n. 13/94 dell'8 aprile 1994, relativi al primo e secondo trimestre 1995, in quanto le informazioni contenute nei medesimi sono comunque indicate nel modello da presentare nel 1996.

2. ADEMPIMENTI DI COMUNI E PROVINCE.

2.1. *Versamento dei diritti di segreteria.*

Per le operazioni di versamento si confermano gli adempimenti prescritti dalla circolare n. 31/94 del 26 novembre 1994 (mediante conto corrente postale n. 10499010).

Al fine di fornire maggiori chiarimenti in merito alle disposizioni agevolative per il versamento di somme di modesto importo, si formulano due esempi pratici:

1) l'ente locale raggiunge la quota di L. 50.000 dopo due trimestri (quota da versare nel 1° trimestre L. 30.000, quota da versare nel 2° trimestre L. 22.000, totale importo da versare L. 52.000). In tal caso il versamento della somma suindicata va effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del periodo in questione (cioè entro il 31 luglio dello stesso anno);

2) l'ente locale non raggiunge la somma prevista al punto 1) entro l'anno. In tal caso dovrà effettuare, in un'unica soluzione, entro il trentesimo giorno successivo alla fine dell'anno di riferimento (cioè entro il 31 gennaio dell'anno seguente), il versamento delle quattro quote trimestrali.

2.2. *Compilazione e trasmissione della modulistica.*

Il modello annuale, che potrà essere fotocopiato dalla *Gazzetta Ufficiale,* deve essere compilato attenendosi scrupolosamente alle istruzioni contenute nello stesso.

I comuni e le province sono tenuti ad inoltrare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui i versamenti si riferiscono, il modello di cui trattasi, in duplice esemplare, corredato dalle ricevute dei bollettini di conto corrente postale, alle prefetture competenti per territorio od ai commissariati del Governo delle province autonome di Trento e Bolzano, per gli enti delle rispettive province ed alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti di quella regione.

Si fa presente che l'ente locale, qualora alla data prevista per la produzione del modello in argomento non abbia ancora effettuato il versamento di uno o più trimestri, dovrà comunque trasmettere il modello, compilato con i dati concernenti sia i trimestri per i quali i versamenti sono stati regolarmente effettuati, sia i trimestri per i quali è stata solo deliberata la ripartizione dei diritti di segreteria ma non ottemperato al versamento. In quest'ultima eventualità, dopo aver effettuato i versamenti del trimestre o dei trimestri non ancora regolarizzati, gli enti ne daranno conto nell'apposito prospetto in occasione della compilazione del modello relativo all'anno solare in cui tali versamenti ritardati sono stati effettuati. La medesima procedura dovrà essere adottata nei casi in cui i versamenti ritardati riguardino gli anni pregressi (1993 e precedenti).

3. ADEMPIMENTI DELLE PREFETTURE.

Sarà cura delle prefetture effettuare i seguenti adempimenti:

riscontrare la completezza nonché l'esattezza delle notizie contenute nei modelli sopra indicati;

sollecitare gli enti inadempienti ad inoltrare la documentazione prevista dal paragrafo precedente;

trasmettere a questo Ministero, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui il modello si riferisce, la seguente documentazione:

1) modello annuale, trattenendo agli atti copia dello stesso ed i bollettini di c/c postale;

2) elenco degli enti locali adempienti, con l'indicazione delle somme versate da ognuno di essi per singolo trimestre;

3) elenco degli enti parzialmente inadempienti, con l'indicazione sia delle somme non versate, che del relativo trimestre;

4) elenco degli enti totalmente inadempienti.

Si precisa, altresì, che le presenti disposizioni debbono intendersi riferite solamente ai diritti di segreteria di comuni e province, così come indicato in oggetto. Si richiama particolarmente l'attenzione su questa circostanza al fine di evitare che eventuali errate interpretazioni in merito possano determinare versamenti impropri, al cui rimborso attualmente non è possibile provvedere, oltre che generare disfunzioni procedurali nell'espletamento delle operazioni previste per l'acquisizione, nell'apposito capitolo del bilancio dello Stato, delle somme derivanti dalla riscossione dei diritti in questione.

I versamenti erroneamente effettuati potrebbero inoltre non consentire una esatta determinazione dell'entità dei proventi in oggetto e ritardare di conseguenza i tempi di inoltro al Ministero del tesoro delle richieste di riassegnazione, ai pertinenti capitoli di spesa, delle somme occorrenti per conseguire le finalità previste dall'art. 42 della legge n. 604/1962, e successive modificazioni.

Nel confidare quindi sulla piena collaborazione da parte di tutti gli organi interessati, in particolare per quanto attiene allo scrupoloso rispetto dei termini, si unisce il modello annuale e si invitano le prefetture a voler partecipare il contenuto della presente agli enti locali, inviando agli stessi copia del modello allegato, che ad ogni buon conto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Si rimane in attesa di un cortese riscontro, e si segnalano per ulteriori chiarimenti gli interni telefonici 5708 e 5185.

Il direttore generale: SORGE

95A4957

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

CIRCOLARE 4 agosto 1995, n. D/869.

Utilizzazione sementi certificate ai fini dell'aiuto supplementare per il grano duro di produzione 1996, art. 12 regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA
Agli assessorati regionali agricoltura
Alla confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla confederazione italiana agricoltori
Alla confederazione generale agricoltura italiana
Alla confederazione produttori agricoli
All'Unione nazionale associazioni cerealicoltori e semi oleaginosi
All'Associazione nazionale cerealisti
All'Unione industriali pastai italiani - UNIPI
All'Associazione mugnai e pastai d'Italia - ITALMOPA
Alla Federazione italiana dei consorzi agrari - FEDIT
All'Istituto nazionale della nutrizione
All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura
All'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo
All'Ente sementi elette
All'Associazione nazionale produttori ed operatori sementi e costitutori razze vegetali - AISS
All'Associazione generale cooperative italiane
Alla Federazione nazionale cooperative agricole ed agroalimentari
Alla Lega nazionale delle cooperative e mutue
All'Unione nazionale cooperative italiane
All'ASSOSEME
All'Istituto di cerealicoltura
All'Unione italiana tra associazioni produttori di frumento
Alla Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali

Con le vigenti disposizioni applicative della normativa comunitaria concernente il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, è stato, tra l'altro, stabilito, ai fini dell'acquisizione dell'aiuto supplementare al grano duro, che a decorrere dalla campagna di semina 1995/96 l'onere della prova a carico del produttore, relativamente all'utilizzazione di sementi certificate, dovesse riguardare l'intera quantità dichiarata, salvi i reimpieghi aziendali previsti.

Si prospettano, ora, difficoltà di approvvigionamento di sementi certificate di grano duro da parte delle aziende agricole, dovute alle non favorevoli condizioni climatiche della campagna che hanno ridotto, in talune aree, le rese unitarie del prodotto e alle analoghe situazioni riscontrate negli altri Paesi mediterranei dell'Unione europea che si approvvigionano, in termini di sementi certificate, anche sul mercato italiano.

In tale situazione, sussistono le condizioni per derogare alla vigente disciplina e, pertanto, si dispone, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1996/97, corrispondente alla campagna di semina 1995/96, che l'utilizzazione di semente certificata sia non inferiore al 70% di quello impiegato per la produzione di grano duro assistito dall'aiuto.

Restano, comunque, valide tutte le altre disposizioni attualmente applicabili nel contesto del regime di aiuto in questione.

Si prega di dare la massima diffusione a quanto disposto con la presente circolare.

Il Ministro: LUCHETTI

95A4981

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sant'Antimo» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Sant'Antimo», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale — il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sant'Antimo»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» è riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» Rosso è riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni a bacca rossa «raccomandati» e/o «autorizzati» per la provincia di Siena.

La denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» Bianco è riservata al vino ottenuto dalle uve dei vitigni a bacca bianca «raccomandati» e/o «autorizzati» per la provincia di Siena.

La denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» Vin Santo è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata: Trebbiano Toscano e Malvasia bianca, da soli o congiuntamente, minimo 70%. Possono concorrere altri vitigni raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, da soli o congiuntamente, non oltre il 30%.

La denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» Vin Santo Occhio di Pernice è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, la composizione ampelografica appresso specificata. Sangiovese dal 50 al 70%, Malvasia Nera dal 30 al 50%. Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Siena, da soli o congiuntamente, non oltre il 30%.

Per le tipologie «Sant'Antimo» Vin Santo e «Sant'Antimo» Vin Santo Occhio di Pernice è prevista la qualificazione riserva.

La denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» seguita dalle seguenti specificazioni: «Chardonnay», «Sauvignon», «Pinot Grigio», «Pinot Nero», «Cabernet Sauvignon», «Merlot», è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo «raccomandati» e/o «autorizzati» per la provincia di Siena fino ad un massimo del 15%.

Il vino rosso doc «Sant'Antimo» può utilizzare in etichetta la qualificazione «Novello», se prodotto nel rispetto delle vigenti normative per i vini novelli.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve dei vini doc «Sant'Antimo» comprende, in provincia di Siena, la località Sant'Antimo parte del territorio amministrativo del comune di Montalcino. Tale zona così delimitata: seguire il confine comunale in senso antiorario dalla confluenza del torrente Serlate nel fiume Ombrone; discendere l'Ombrone fino al fiume Orcia; salire l'Orcia fino all'incrocio con il torrente Asso; salire il torrente Asso fino al ponte della ferrovia a q. 210 località Podere Mulin del Fiore; seguire la linea ferroviaria fino a Torrenieri all'incrocio della s.s. 2 Cassia, seguire verso nord la s.s. 2 Cassia vecchio tracciato fino al ponte sul torrente Serlate a q. 149; seguire il torrente Serlate fino alla confluenza con il fiume Ombrone.

Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'Albo dei vigneti previsto dall'art. 4 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti rispondenti alle caratteristiche previste dagli articoli 2 e 4, comunque atti a conferire alle uve ed ai vini elencati le specifiche caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare.

I nuovi impianti ed i reimpianti possono essere iscritti all'Albo a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto.

I vigneti iscritti agli Albi dei vini «Brunello di Montalcino» e «Rosso di Montalcino» sono utilizzabili, qualora rientranti nella zona sopra descritta, anche per produrre vino «Sant'Antimo» Rosso, alle condizioni stabilite dal presente disciplinare di produzione e dai relativi disciplinari di produzione dei vini «Brunello di Montalcino» e «Rosso di Montalcino».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini doc «Sant'Antimo» devono essere quelle tradizionali e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti sottoelencati:

altitudine: non superiore ai 600 mt. s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;

terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal cretaceo al pliocene e idonei a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative;

densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità minima dovrà essere di 3000 piante per ettaro;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due volte all'anno durante il periodo estivo.

La quantità massima di uva per ettaro dei vigneti in coltura specializzata destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e le rispettive rese massime di uva in vino devono essere le seguenti:

Vino	Prod max (q li uva/ettaro)	Resa max (hl di vino)
Sant'Antimo Bianco	90	63
Sant'Antimo Chardonnay	90	63
Sant'Antimo Sauvignon	90	63
Sant'Antimo Pinot Grigio	90	63
Sant'Antimo Rosso	90	63
Sant'Antimo Vin Santo e Vin Santo Occhio di Pernice	90	31,5
Sant'Antimo Cabernet Sauvignon	80	56
Sant'Antimo Merlot	80	56
Sant'Antimo Pinot Nero	80	56

La resa massima uva/ettaro, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata ai suddetti limiti attraverso un'accurata cernita delle uve purché la produzione totale per ettaro non superi del 20% i limiti indicati Qualora superi detto limite tutta la produzione non avrà diritto alla DOC «Sant'Antimo».

Per la produzione della tipologia Novello le uve a bacca rossa destinate alla vinificazione, sottoposte se necessario a preventiva cernita, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10,5%.

Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» Bianco e «Sant'Antimo» Rosso, possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» Vin Santo e «Sant'Antimo» Vin Santo Occhio di Pernice, qualora i produttori interessati optino per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatte alla competente Camera di commercio e se corrisponde la composizione ampelografica.

Per le tipologie «Vin Santo» e «Vin Santo Occhio di Pernice» la resa massima di uva per ettaro deve essere riportata a quella prevista per i vini «Sant'Antimo» Bianco e «Sant'Antimo» Rosso.

Per la produzione del vino a doc «Sant'Antimo» le uve destinate alla vinificazione, sottoposte se necessario a preventiva cernita, devono assicurare alle tipologie di vino sottospecificate i titoli alcolometrici volumici minimi naturali a fianco di ciascuna indicati:

Sant'Antimo Bianco, 11,0%
Sant'Antimo Chardonnay, 11,0%
Sant'Antimo Sauvignon, 11,0%
Sant'Antimo Pinot Grigio, 11,0%
Sant'Antimo Rosso, 11,5%
Sant'Antimo Cabernet Sauvignon, 11,5%
Sant'Antimo Merlot, 11,5%
Sant'Antimo Pinot Nero, 11,5%

Art. 5.

Nella vinificazione dei vini doc «Sant'Antimo» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%. Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla DOC. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Nella vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» Vin Santo e «Sant'Antimo» Vin Santo Occhio di Pernice, il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva, dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad un appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;

la conservazione e l'invecchiamento delle tipologie di vini «Sant'Antimo» Vin Santo e «Sant'Antimo» Vin Santo Occhio di Pernice, deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai cinque ettolitri;

l'immissione al consumo del «Sant'Antimo» Vin Santo e del «Sant'Antimo» Vin Santo Occhio di Pernice, non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo del «Sant'Antimo» Vin Santo e del «Sant'Antimo» Vin Santo Occhio di Pernice con la qualificazione riserva, non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.

Al termine del periodo d'invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 16%.

Per la produzione della sola tipologia del vino a doc «Sant'Antimo» Rosso è previsto, nel rispetto dei relativi disciplinari di produzione, il passaggio dal «Brunello di Montalcino» e dal «Rosso di Montalcino», ferme restando comunque le rese del prodotto dal quale il vino proviene

Le operazioni di vinificazione, conservazione e affinamento in bottiglia di due mesi devono essere effettuate nella zona di produzione definita all'art. 3.

Art. 6.

I vini doc «Sant'Antimo» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle caratteristiche di seguito esposte, secondo le diverse tipologie.

«Sant'Antimo» Bianco

colore: giallo paglierino,
odore: delicato, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, armonico,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 4,5 per mille,
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Sant'Antimo» Rosso.

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, gradevole;
sapore: sapido, armonico, a volte austero;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.

«Sant'Antimo» Vin Santo e «Sant'Antimo» Vin Santo riserva:

colore: da paglierino dorato, fino all'ambrato intenso;
odore: etereo intenso, caratteristico;
sapore: armonico vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% di cui: per il tipo secco: almeno il 14,00% svolto e un massimo del 2% da svolgere; per il tipo amabile: almeno il 13% svolto ed un minimo del 3% da svolgere,
acidità totale minima: 4,5 per mille nel tipo secco e 5 per mille nel tipo amabile;
acidità volatile massima: 1,6 per mille;
estratto secco netto minimo: 21 per mille.

«Sant'Antimo» Vin Santo Occhio di Pernice e «Sant'Antimo» Vin Santo Occhio di Pernice riserva.

colore: da rosa intenso a rosa pallido;
odore: caldo, intenso;
sapore: dolce, morbido, vellutato, rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% di cui 14% svolto;
acidità totale minima 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 26 per mille.

«Sant'Antimo» Chardonnay:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%,
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille

«Sant'Antimo» Sauvignon·

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, caratteristico, intenso;
sapore: secco, armonico, lievemente acidulo,
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo. 16 per mille.

«Sant'Antimo» Pinot Grigio.

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, floreale, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

«Sant'Antimo» Cabernet Sauvignon·

colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: pieno, vellutato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Sant'Antimo» Merlot:

colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: pieno, vellutato, con ricordi di frutta;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Sant'Antimo» Pinot Nero:

colore: rosso rubino poco intenso;
odore: caratteristico, marcato, a volte con ricordi di fragole;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

«Sant'Antimo» Novello·

colore: rosso rubino con riflessi violacei;
odore: fruttato, fresco, con ricordo dell'uva appena spremuta;
sapore: leggero, gradevole, vinoso;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 1,00%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 19 per mille.

Art. 7.

I vini doc «Sant'Antimo» se immessi in commercio in contenitori di capacità inferiore a litri cinque non possono essere confezionati in recipienti diversi dalle bottiglie di vetro chiuse con tappi di sughero.

I vini doc «Sant'Antimo» Vin Santo e «Sant'Antimo» Vin Santo Occhio di Pernice, devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiori a 0,75 litri.

Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.

Sulle confezioni contenenti il vino doc «Sant'Antimo» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È vietato usare, insieme alla denominazione «Sant'Antimo» qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine» «Scelto», «Selezionato», «Superiore», «Vecchio», «Riserva» e similari

È consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, indicazioni di vigneti, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità amministrative, aree fattorie e località, dalle quali effettivamente provengono le uve.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «Viticoltore», «Fattoria», «Tenuta», «Podere», «Cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni di legge in materia.

I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve è stata rivendicata la denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» seguita da una delle indicazioni di vitigno ammesse dal presente disciplinare, possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento con la denominazione di origine controllata «Sant'Antimo» senza alcuna specificazione aggiuntiva previa comunicazione del detentore alla competente C.C.I.A.A. ed ai servizi di vigilanza.

95A4959

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della indicazione geografica tipica «Circeo».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, preso atto ed esaminata la domanda presentata dalla regione Lazio - Assessorato agricoltura - intesa ad ottenere - ad integrazione delle indicazioni geografiche tipiche già proposte - il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Circeo» relativa ai vini da tavola prodotti sul territorio omonimo ricadente nella regione Lazio, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della stessa.

Si riserva di esprimere apposito parere nel quale saranno contemplate la zona di produzione delle uve, le tipologie dei vini e le specificazioni aggiuntive dei nomi dei vitigni relative alla sopra citata indicazione geografica tipica «Circeo».

95A4961

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente le richieste di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, preso atto ed esaminate le domande integrative presentate dalla regione Abruzzo - Assessorato agricoltura - intese ad ottenere il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche sottoelencate:

Colline Pescaresi;

Valle Peligna;

Alto Tirino;

Provincia di Chieti;

Colline Teatine;

Colli Frentani;

Histonium,

relative ai vini da tavola prodotti sul territorio della regione Abruzzo, ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle stesse con esclusione della indicazione geografica tipica Histonium, non essendo stata dimostrata per la stessa la sua rispondenza ad un nome geografico tradizionale connesso al territorio denominato «Vastese».

Si riserva di esprimere apposito parere nel quale saranno contemplate, sempre utilizzando le sopracitate indicazioni geografiche tipiche, le zone di produzione delle uve, le tipologie dei vini e le specificazioni aggiuntive dei nomi dei vitigni.

Si riserva di esprimere il proprio definitivo parere sulla richiesta di accoglimento della indicazione geografica tipica Histonium, qualora da parte della regione Abruzzo - Assessorato agricoltura, venga presentata documentazione integrativa ai fini sopra specificati riguardante la dimostrazione del significato geografico del nome in discorso.

95A4962

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Unione - Soc. coop. a r.l.», in Torino

Con decreto ministeriale 3 agosto 1995 il rag. Pier Carlo Musso, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Unione - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torino, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 1° agosto 1986 in sostituzione della dott.ssa Arias Grazia, dimissionaria.

95A5015

Sostituzione di un commissario liquidatore della società cooperativa «Edilcoop - Società cooperativa a r.l.», in Crevalcore

Con decreto ministeriale 3 agosto 1995 il dott. Carlo Grassi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edilcoop - Società cooperativa a r.l.», con sede in Crevalcore (Bologna), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 3 luglio 1995, in sostituzione del dott. Domenico Cacopardo, che ha comunicato di non poter accettare l'incarico, a completamento della terna.

95A5016

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 agosto 1995

Dollaro USA	1618,62
ECU	2050,79
Marco tedesco	1091,45
Franco francese	318,72
Lira sterlina	2487,33
Fiorino olandese	975,13
Franco belga	53,100
Peseta spagnola	12,838
Corona danese	281,70
Lira irlandese	2544,31
Dracma greca	6,829
Escudo portoghese	10,566
Dollaro canadese	1192,35
Yen giapponese	16,773
Franco svizzero	1319,60
Scellino austriaco	155,22
Corona norvegese	250,17
Corona svedese	220,70
Marco finlandese	369,55
Dollaro australiano	1199,40

95A5052

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia e commercio:

merceologia dei prodotti alimentari (settore C01B),
matematica generale (settore S04A).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tali trasferimenti sono subordinati alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'ateneo.

95A5006

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso questa Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura si intende provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1995/96:

II facoltà di medicina e chirurgia

Settore scientifico disciplinare	Disciplina
K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni	Informatica medica
L18C - Lingua inglese	Lingua inglese con orientamento medico scientifico

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)* dell'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta gioni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1995 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

95A5007

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali (modifica di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1995).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 222/1995 dell'8 maggio 1995, alla pag. 13, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «PROLEUKIN 18 × *10* U.I.», leggasi: «PROLEUKIN 18 × 10^6 U.I.»; inoltre al capoverso successivo, dove è scritto: «Titolare A.I.C.: *con sede legale EuroCetus Italia, via Cimarosa, 4 - Milano»*, leggasi: «Titolare A.I.C.: *Chiron B.V. Paasheuvelweg 30, 1105 BJ Amsterdam-Zuidoost (Olanda).»*.

95A5029

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali (modifica di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1995).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 223/1995 dell'8 maggio 1995, alla pag. 13, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «PROLEUKIN 18 × *10* U.I.», leggasi: «PROLEUKIN 18 × 10^6 U.I.». Inoltre al rigo successivo, dove è scritto: «CARDIOXANE 500 *MG*», leggasi: «CARDIOXANE 500 *mg*»; nel rigo successivo dove e scritto: «Titolare A.I.C.: ... *Paashevvelweg* ...», leggasi: «Titolare A.I.C.: ... *Paasheuvelweg* ...»; al terzo capoverso dove è scritto: «... con sede legale *Paasheuveiweg* ...», leggasi: «... con sede legale *Paasheuvelweg* ...».

95A5030

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale . . . L. 65.500
- semestrale . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee
- annuale . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale L. 65.000
- semestrale L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni
- annuale . . L. 199.500
- semestrale . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale L. 687.000
- semestrale . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione .	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* .	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione . .	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1 400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate.	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna . . .	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive . . .	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . .	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189